



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401  
email:[info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

SETTORE 3  
Organizzazione e gestione giuridica del personale



## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ALL'INNOVAZIONE EX ARTT. 92 e 93 C. 7-bis, 7- ter, 7-quater, 7-quinquies D.LGS. 12/04/2006 N. 163**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. \_\_\_\_ DEL

---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E**  
**ALL'INNOVAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 92 e 93 C. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies**  
**D.LGS n.163 12/04/2006**

*CAPO I: NORME GENERALI*

**Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali**

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità da seguire per la ripartizione, al personale interessato, degli incentivi previsti dall'art.92 e art. 93 commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs 163/06.

*Art. 92– Corrispettivi e incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitoli e i contratti.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. N. 152/2008.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. N. 114/2014.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. N. 114/2014.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro

consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

*Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori*  
(...)

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo

2. Il fondo di cui all'art.93 comma 7-bis e seguenti sopra citati è ripartito fra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione lavori, nonché tra i loro collaboratori e gli incaricati del collaudo.
3. L'incentivo è ripartito per ogni singola opera. In occasione dell'approvazione di ogni lavoro si dovrà prevedere la pertinente quota d'incentivo rapportata alle prestazioni effettivamente svolte o da svolgere all'interno dell'amministrazione e quindi da compensare.

4. Il fondo per l'erogazione del compenso incentivante ai soggetti aventi titolo, si determina accantonando anche le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie a titolo dell'IRAP. Il medesimo fondo quantificato, con l'esclusione dell'IRAP, andrà corrisposto al netto degli oneri assicurativi e previdenziali.
5. Le somme di cui al comma 1 concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1998-2001 del personale del comparto Autonomie Locali, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente regolamento.

## CAPO II: OPERE E LAVORI PUBBLICI

### **Art. 2 – Norme in materia di progettazione**

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e dagli uffici tecnici di riferimento delle Centrali Uniche di Committenza ove costituite.
2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs n. 163/06.
3. I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Nella fase di predisposizione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, di cui all'art. 128 del D.Lgs n. 163/06, la Giunta Comunale individua, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione, il responsabile unico del procedimento per ogni singola opera.
5. Gli affidatari degli incarichi per la redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, al termine della relativa fase di lavoro, segnalano al responsabile del procedimento il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

### **Art. 3 – Ambito d'applicazione**

1. Le opere soggette al presente regolamento sono quelle relative:
  - a) a lavori di nuova costruzione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, e di ingegneria naturalistica;
2. Sono comprese le opere di arredo solo quando richiedano la redazione di uno specifico progetto, completo di elaborati grafici, soggetto ad approvazione.
3. Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le perizie suppletive e quelle di variante ancorché non onerose. In tali casi l'aliquota di pertinenza viene calcolata sull'importo dei lavori in variante depurato del ribasso d'asta. Le variazioni imputabili ad errori di progettazione di cui all'art.132 comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 163/06 sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo.
4. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione.
5. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

### **Art. 4 – Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. Il fondo di cui ai precedenti articoli, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.
2. L'80% delle risorse economiche del fondo per la progettazione e per l'innovazione è ripartito tra i soggetti di cui al successivo art.5 del presente regolamento;
3. Nell'ambito delle finalità dell'art.93 del D.Lgs. n.163/2006, al fine di migliorare e promuovere l'efficienza della progettazione e della gestione dei cantieri con il personale interno all'Ente, il restante 20% delle risorse economiche del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. La determinazione in merito alla destinazione di tale quota del fondo, sarà demandata alla Giunta Comunale, che ne fornirà indicazione all'atto dell'emanazione delle annuali linee di indirizzo per la costituzione del fondo salario accessorio del personale non dirigente e successiva contrattazione.
3. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
4. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
  - a) il responsabile del procedimento: 20%. Nel caso il progetto e/o la direzione lavori venga svolta da personale esterno all'Ente, la quota d'incentivo spettante al R.U.P. viene fissata al 30%;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 30%;
  - c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 10%;
  - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 30%;
  - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
  - f) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 5%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma precedente.

#### **Art. 5 – Definizione delle figure aventi diritto e ulteriori criteri di ripartizione degli incentivi**

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

A) “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO” l'incaricato responsabile di ogni singola opera pubblica per le diverse fasi comprese dalla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione della stessa fino al collaudo. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltretutto al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

B) “INCARICATO/I REDAZIONE PROGETTO” L'incarico della progettazione interna e/o il gruppo di progettazione è individuato con provvedimento del responsabile unico del procedimento, tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di opere pubbliche appaltabili. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad una attività di progettazione.

C) “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” Tecnico incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 90 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

D) “INCARICATI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI” Tecnico individuato con provvedimento del responsabile unico del procedimento, tra i dipendenti in possesso della professionalità adeguata che assumerà le funzioni di Direttore dei Lavori assumendosene la relativa responsabilità.

E) “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” Tecnico incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n.81/2008 che espleta le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

F) “COLLABORATORI” Personale tecnico, amministrativo e collaboratori occasionali dipendenti dai settori dell'area tecnica o dei servizi generali (ufficio contratti e appalti) che provvede alla redazione di perizie tecniche sulle problematiche gestionali correlate alla futura gestione e manutenzione dell'opera, atti amministrativi relativi al progetto, al personale tecnico che occasionalmente partecipa a rilievi e picchettazioni.

2. Il dirigente del settore o il responsabile del servizio provvede alla ricognizione delle somme dell'incentivo relative ai progetti conclusi nel periodo di riferimento, separatamente per le fasi della progettazione e dell'esecuzione, e attribuisce al responsabile del procedimento di ciascun lavoro od opera, l'importo relativo.
3. Nel caso in cui non figurino uno o più dei destinatari sopra individuati fra gli incaricati della realizzazione del progetto, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche del progetto redatto, la quota corrispondente alla figura mancante definita nel sopra citato art.4 comma 4, si suddivide fra le figure precedenti e quelle successive incaricate nell'ambito del progetto stesso.
4. Nel caso in cui le quote parti della somma incentivante come sopra definita percentualmente tra le diverse figure interessate, risultino non svolte da personale interno, perché affidate a professionisti esterni, le stesse quote costituiscono economie di spesa.
5. Qualora si verificano incrementi dei tempi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)), l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

## **Art. 6 – Liquidazione degli incentivi**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. L'erogazione dell'incentivo al personale coinvolto avverrà all'atto dell'approvazione dello stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudo dell'opera/lavoro.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, dovranno essere versati in busta paga il primo mese successivo alla liquidazione.

#### **Art. 7 – Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti**

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:  
progetto preliminare 25%;  
progetto definitivo 50%;  
progetto esecutivo 25%.  
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato a tutte le fasi di progettazione. Nel caso che ai sensi dell'art.93 comma 2 del Codice, vengano accorpate in un progetto più fasi progettuali, la percentuale delle fasi accorpate di cui sopra viene sommata. Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%. Analogamente per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Relativamente ai lavori manutentivi si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art.16 del Codice, con particolare riferimento al comma 2, e per quanto prescritto sia dal Codice che dal suo Regolamento (D.P.R. 207/2010). Il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui al comma 2. del presente articolo
4. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

### **CAPO III: NORME FINALI**

#### **Art. 8 – Assicurazioni**

1. Ai sensi dell'art.92 comma 7-bis del D.Lgs. n.163/2006, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

#### **Art. 9 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

**Art. 10 – Norme transitorie**

1. Il presente regolamento sarà in vigore dal 19.8.2014 al 17.4.2016.